



Comune di Bomporto

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, AD USO
PUBBLICO E PRIVATO, PER LA REALIZZAZIONE DI
"DEHORS" DI PERTINENZA DI PUBBLICI ESERCIZI E
DI ALTRI USI RITENUTI ASSIMILABILI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18/07/2018

Publicato all'Albo Pretorio dal 02/08/2018 al 17/08/2018

Entrato in vigore dal 12/08/2018

INDICE

Art. 1 Finalità e definizioni	3
Art. 2 Indicazioni generali	3
Art. 3 Tipologie e caratteristiche costruttive	4
Art. 4 Indicazioni particolari	5
Art. 5 Dehors su area pubblica o privata di uso pubblico	6
Art.6 Dehors su area privata	6
Art.7 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del dehor su area pubblica o di uso pubblico	7
Art.8 Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi del dehor	7
Art.9 Manutenzione degli elementi dei dehors	7
Art. 10 Modalità per le richieste di concessione e rinnovo	8
Art. 11 Revoca, Decadenza, Sospensione	9
Art. 12 Sanzioni amministrative e pecuniarie	9
Art. 13 Norme finali, entrata in vigore, abrogazioni	10

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina la realizzazione e la collocazione **a titolo temporaneo** di dehors, **elementi di arredo esterno** con **possibilità di chiusura stagionale**, su **suolo pubblico** o di **uso pubblico** o su **area privata**, al fine di potenziare la qualità e il servizio di **pubblici esercizi di somministrazione, artigianato per la produzione di alimenti e commercio di alimenti in quota prevalente**, con adeguati spazi per la clientela (accoglienza/somministrazione, sosta consumo) assicurando nel contempo un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza, igienico sanitari e di qualificazione dell'ambiente urbano. Si intende commercio di alimenti in quota prevalente, se la superficie di vendita per gli alimenti è maggiore della superficie di vendita per il non alimentare.

Il "dehor" (costituito da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili e facilmente rimovibili, non collegati al terreno in modo permanente) non costituisce ampliamento dell'esercizio, ma spazio protetto annesso a locale di pubblico esercizio di somministrazione o commercio alimentare o laboratorio di produzione artigianale di generi alimentari, ad arredo e miglioramento del servizio e maggiore valorizzazione/fruibilità/accoglienza per gli utenti, volto a soddisfare le esigenze dell'attività nell'arco temporale della sua durata, e **non comporta durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio**.

Ai fini e per gli effetti delle presenti norme, la **temporaneità** si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 365 giorni rinnovabili calcolati dal giorno del rilascio del titolo temporaneo.

Art. 2 Indicazioni generali

Il dehor, alle condizioni poste dal presente regolamento, **non costituisce superficie in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio essendo specificamente legato all'attività di somministrazione**; non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio o per l'attività di somministrazione alimenti e bevande.

La realizzazione di dehors è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione all'installazione temporanea:

-su suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta contestualmente al rilascio di "Concessione Temporanea di utilizzo suolo pubblico" da parte dell'Amministrazione Comunale e assentita dalle specifiche normative settoriali.

L'occupazione di suolo per i dehors, sempre a **titolo temporaneo**, deve realizzarsi in aree in prossimità all'esercizio. Qualora l'occupazione si estenda anche a spazi limitrofi (entro i 5 metri dal confine) altre proprietà dovrà essere prodotto **l'assenso scritto dei proprietari** (in ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi).

Dovrà essere garantita la sicurezza d'uso degli spazi del dehors, nonché degli spazi di accesso e recesso; il rispetto delle norme specifiche di settore in merito alla prevenzione incendi e sfollamento dei locali in caso di emergenza, nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e dei rapporti aeroilluminanti. Dovrà sempre essere garantita la conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità ai soggetti disabili.

Non è consentito installare dehors in contrasto con il Codice della Strada; in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di

sicurezza ed, in generale, non possono essere posti in fascia di rispetto stradale. Gli elementi dei dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

La **superficie del dehor** dovrà essere compatibile per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserito, con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti, e dovrà salvaguardare i diritti dei terzi.

Qualora l'immobile sede dell'esercizio sia oggetto di **mutamento di destinazione d'uso** e/o **attività**, la struttura del dehor deve essere demolita e rimossa a cura e spese del proprietario entro 30 giorni dall'evento. A garanzia della rimozione dovrà essere sottoscritta opportuna polizza fideiussoria del valore di €.400,00 (se tipologia E).

Art. 3 - Tipologie e caratteristiche costruttive

La progettazione dei dehors ha come criterio base la permeabilità visiva. Deve presentare omogeneità compositiva e non precludere la percezione visiva dell'intorno da parte di un soggetto pedone.

Nella loro composizione possono essere utilizzati esclusivamente i seguenti elementi semplici, provvedendo alla rimozione stagionale delle parti non utilizzate:

a) Tavoli e sedie: rappresentano la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Saranno preferibilmente in legno, vimini o simili, ferro o altro metallo non lucido. L'utilizzo di materie plastiche e/o resine è subordinato alla qualità delle stesse e verrà preventivamente approvato. Nel caso di impiego di metallo e leghe di metallo questi, saranno preferibilmente di colore grigio antracite o verde scuro e/o acciaio inox satinato. Nel caso di impiego di legno questo dovrà essere tinto, preferibilmente, in colori naturali scuri. Le sedute potranno essere rivestite in tela con colori e toni in armonia con il contesto.

b) Pedane e scivoli: è consentito l'utilizzo di pedane e scivoli da realizzarsi in legno o altro sistema 'a pavimento galleggiante', comunque tali da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche. Gli stessi dovranno essere "a secco" cioè non in muratura.

c) Elementi di delimitazione: non devono debordare dall'area di concessione. Devono essere realizzati con fioriere o con strutture metalliche autoportanti a sezione contenuta. L'altezza minima non può essere inferiore a mt. 0,80 e l'altezza massima non può superare mt. 2,50. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto. I pannelli di completamento dovranno essere in vetro di sicurezza, stratificato e temperato, o in policarbonato, con caratteristiche di elevata trasparenza, cioè chiari. Possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purchè di dimensione non superiore al 10% della superficie del manufatto nel suo complesso.

d) Ombrelloni e tende: con struttura portante fornita di un solo punto di appoggio al suolo, in legno o ferro verniciato e telo di copertura in cotone naturale idrofugo ed ignifugo, PVC o tessuto sintetico con finitura opaca, di forma quadrata o rettangolare e richiudibili nelle ore e giornate di chiusura degli esercizi. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area in concessione.

e) Strutture metalliche autoportanti (tipo gazebo): struttura autoportante e senza continuità con l'edificio regolarmente legittimato, costituita da elementi verticali in acciaio a telaio, preferibilmente, di colore grigio antracite micaceo con superficie opaca, con chiusura superiore con uso di tessuto, ombrelloni o tende. Non è ammessa

copertura rigida. E' possibile la chiusura totale laterale con telo totalmente trasparente o parziale ($h < 180\text{cm}$) con uso di superfici rigide e trasparenti (elementi di delimitazione, lettera c)). La copertura non potrà superare al colmo la quota del davanzale del primo piano del fabbricato prospiciente; la quota in gronda non potrà superare i 3 metri. Oltre alla struttura portante metallica è ammessa struttura portante lignea con sezioni non superiori a 12x12cm.

Art. 4 Diritti di segreteria

I diritti di segreteria per l'autorizzazione, ed il rinnovo, di dehors sono equiparati a quelli della richiesta di Permesso di costruire per fabbricati non residenziali.

Art. 5 Dehors su area pubblica o privata di uso pubblico

Attività che possono essere autorizzate

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti)

Attività che NON possono essere autorizzate

- Attività commerciali di vicinato (macellerie, pescherie, salumerie, gastronomie)
- Attività artigianali (gelaterie, creperie, kebaberie, pizzerie e rosticcerie d'asporto)
- Panifici
- Imprenditori agricoli

Occupazione massima: 45mq (e comunque non superiore al 50% della superficie utile dell'attività)

Nota: la misura della superficie di occupazione tiene conto degli eventuali oggetti di copertura.

Occupazione in prossimità della sede stradale: La profondità dell'occupazione in prossimità della sede stradale, comprensiva degli elementi di delimitazione e della proiezione al suolo delle eventuali sporgenze, deve rispettare i vincoli viabilistici, pedonali, ciclabili, e veicolari (tenendo conto anche dei mezzi di soccorso), con distanza minima di 5 metri dal confine stradale. La distanza può essere derogata, su parere espresso dalla Polizia Municipale, in relazione alla sicurezza stradale.

Art. 6 Dehors su area privata

Attività che possono essere autorizzate

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti)
- Attività commerciali di vicinato (macellerie, pescherie, salumerie, gastronomie)
- Attività artigianali (gelaterie, creperie, kebaberie, pizzerie e rosticcerie d'asporto)
- Panifici
- Imprenditori agricoli

Su area privata, i dehors, di cui alle lettere a), b), c), d), e) **non costituiscono aumento di superficie in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio;** la loro realizzazione è soggetta al rilascio di "Autorizzazione Temporanea" da parte del SUAP, previo parere di conformità urbanistico-edilizia dello SUE.

I dehors di cui alla lettera e), f) devono essere collocati ad almeno **5 mt dai confini di proprietà:** potranno essere collocati a distanza inferiore o a confine solo con consenso scritto della proprietà confinante. Potranno essere a confine di area

pubblica, qualora autorizzati. Non potranno occultare la segnaletica stradale verticale, né interferire con gli attraversamenti pedonali, se presenti. In corrispondenza di intersezioni stradali, non dovranno occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

L'area di installazione dovrà essere in **uso esclusivo** all'attività del pubblico esercizio o laboratorio artigianale o commercio, di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto; se area condominiale dovrà essere fornito **nulla osta** dell'assemblea condominiale, la quale potrà porre **condizioni alla realizzazione e all'uso** che dovranno essere trascritte quale vincolo nell'atto legittimativo e la loro violazione comporterà il decadimento automatico dell'atto stesso.

Occupazione massima: 45mq (e comunque non superiore al 50% della superficie utile dell'attività)

Nota: la misura della superficie di occupazione tiene conto degli eventuali oggetti di copertura.

Occupazione in prossimità della sede stradale: La profondità dell'occupazione in prossimità della sede stradale, comprensiva degli elementi di delimitazione e della proiezione al suolo delle eventuali sporgenze, deve rispettare i vincoli viabilistici, pedonali, ciclabili, e veicolari (tenendo conto anche dei mezzi di soccorso), con distanza minima di 5 metri dal confine stradale. La distanza può essere derogata, su parere espresso dalla Polizia Municipale, in relazione alla sicurezza stradale.

Art. 7 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehor" su area pubblica o di uso pubblico

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi nonché per interventi manutentivi (non realizzabili con soluzioni alternative) del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;

b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i lavori e la proprietà.

c) Nel caso di interventi da parte di mezzi di soccorso e/o antincendio gli eventuali danni subiti per cause di rimozione forzata non potranno essere oggetto di richiesta di risarcimento.

Art. 8 Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi del "dehor"

1. Qualsiasi **danno arrecato ai cittadini**, al suolo pubblico dagli elementi esposti, o

dalla strumentazione in uso deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per **danni arrecati alla pavimentazione stradale**, o di altro tipo, o altra proprietà pubblica, il settore comunale competente provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti, o a richiedere il ripristino della situazione originaria, sotto la propria direzione, da realizzarsi entro 30 giorni dall'accertamento. In alternativa è ammesso il ripristino sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Manutenzione degli elementi dei "dehors" (suolo pubblico o privato)

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in **ordine, pulite e funzionali**, così come lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i **manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica**, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata, ai sensi di legge, ogni altra ragione per danni derivanti.

3. L'eventuale **sostituzione di elementi di arredo** con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove concessioni.

Art. 10 Modalità per le richieste di concessione e rinnovo

Al fine dell'ottenimento della concessione (suolo pubblico o di uso pubblico) o dell'autorizzazione (suolo privato) il titolare dell'esercizio deve presentare **al SUAP**, formale istanza in bollo sui modelli predisposti dall'ufficio stesso, con almeno **30 giorni** di anticipo rispetto al periodo per il quale si richiede la concessione. Alla domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Planimetria** quotata con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata;
- b) **Relazione descrittiva** della proposta progettuale con specificazione delle dimensioni, dei tipi di materiale, dei colori e dell'elenco degli elementi da esporre con riferimento alle tipologie indicate all'art.3;
- c) **Documentazione illustrativa** della proposta progettuale e degli elementi da utilizzare (disegni, depliant, cataloghi, fotografie);
- d) **Documentazione fotografica** a colori;
- e) **Nulla-Osta dei vicini** interessati qualora il dehor venga posto di fronte ad un altro esercizio commerciale o in corrispondenza di finestre o punti luce, ingressi condominiali;
- f) Impegno a produrre all'Ufficio Tributi, entro e non oltre la data di inizio della concessione, un contratto (**polizza R.C.T.**) - o un'appendice di estensione ad un contratto già esistente per lo stesso P.E. - stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni a copertura della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi, compreso il Comune concedente. In tale contratto dovrà essere esplicitamente richiamata l'occupazione di cui trattasi e dovranno essere compresi gli eventuali danni al suolo pubblico occupato.
- g)(solo tipologia E) **Fidejussione** a copertura delle spese di rimozione in caso di

inazione del titolare della concessione;

1. L'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico è regolamentata oltre che dalle presenti norme anche dal Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. L'Amministrazione in qualsiasi momento può svolgere controlli sulla concessione/autorizzazione rilasciata al fine di verificare la congruità del dehor alle norme di cui al presente Regolamento.

3. Allo scadere del termine della autorizzazione e qualora per la medesima non ne sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del dehor dovrà essere rimosso entro i 10 giorni successivi.

4. La autorizzazione può essere rinnovata, previa richiesta scritta, per un periodo complessivo in ogni caso non superiore a 365 giorni, non può essere soggetta a proroga tacita, e previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria.

5. Per il rinnovo della autorizzazione, il titolare deve presentare preventiva comunicazione su modello appositamente predisposto dal SUAP nei seguenti termini:

a) rinnovo con modifiche dei parametri di occupazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa. In tal caso dovrà essere presentata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione inerente la modifica.

b) rinnovo senza modifiche dei parametri di occupazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa con Dichiarazione che attesti la totale conformità del dehor stesso alla concessione originaria.

In entrambi i casi suddetti deve essere effettuata contestuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in regola con i pagamenti, ove dovuti, di TOSAP-TARI-IMU-TASI.

Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti di cui sopra e comunque fino alla regolarizzazione degli stessi.

Art. 11 Revoca, Decadenza e sospensione

1. La concessione può essere temporaneamente sospesa, previa tempestiva comunicazione, senza indennizzo del canone di concessione quando il periodo di sospensione sia inferiore a 5 giorni consecutivi:

- in occasione di eventi pubblici di particolare rilevanza per la città
- per motivi di ordine pubblico, di viabilità e di sicurezza
- per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale

2. La concessione/autorizzazione è revocata, previa diffida:

- quando gli arredi siano stati modificati senza autorizzazione e abbiano subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, e non risultino conformi alle presenti norme;
- in caso di reiterata inosservanza alle presenti norme ed alla legislazione vigente, ed in caso di mancata corresponsione di tasse o tributi;
- qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica e privata e fonte di accertata molestia e disagio.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato, per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

3. La concessione è decaduta, senza restituzione della tassa:

- quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio ottenuto in concessione
- per danni alla proprietà comunale e irregolare tenuta dello spazio in concessione
- per morosità nel pagamento del canone di occupazione, fermo restando il recupero coattivo della somma dovuta.

La sospensione, la revoca ed il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte dall'Ufficio concessioni precarie temporanee.

Art. 12 – Sanzioni amministrative e pecuniarie (suolo pubblico o privato)

Per violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro disposta dall'art. 16, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 8 della L.R. Emilia Romagna 24.3.2004, n. 6, con l'obbligo di immediata rimozione delle strutture ed elementi o degli arredi non conformi.

Qualora le violazioni comportino violazioni alle normative edilizie, saranno applicate le relative sanzioni.

Nel caso di inottemperanza sarà attivata la rimozione d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida e entrata in possesso, con deposito presso i magazzini comunali per tre mesi e successivo smaltimento.

Nel caso di strutture riconducibili a nuova costruzione ai sensi del DPR 380/2001 e smi, saranno applicate le sanzioni previste dalla medesima legge.

Art. 13 Norme finali, entrata in vigore, abrogazioni

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi eventualmente necessari all'adozione dei provvedimenti di concessione o autorizzazione di cui al presente Regolamento sono definite, con specifici atti, dal dirigente del settore competente per materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti, specifici per ciascun ambito di competenza, nonché alle relative normative statali e regionali in materia.

4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate, per l'ambito territoriale interessato all'applicazione dello stesso, tutte le norme che siano in contrasto con la presente disciplina.

5. Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario contenute nel vigente regolamento comunale in materia di Tassa per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (TOSAP) nonché la relativa disciplina sanzionatoria.

6. I titolari di pubblici esercizi con dehors esistenti, dovranno adeguarsi al presente regolamento entro il 31/12/2018.

7. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca dell'autorizzazione/concessione.

8. Modifiche procedurali e tecniche potranno essere disposte con determinazioni dirigenziali